Sent. n. 120/2026 pubbl. il 16/11/2026
Cron. n. : 4109/2026
Rep. n. 234/2026 del 16/11/2026

**P.U. 138-1/2026**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

| | |
|---|---|
| Dott. Giorgio Latti | Presidente |
| Dott. Gaetano Savona | Giudice |
| Dott. Bruno Malagoli | Giudice est. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 138-1/2026 di procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della

**PECAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' SEMPLIFICATA – IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale in Cagliari, via Satta n. 12, codice fiscale e partita IVA 03777750922, in persona della liquidatrice e legale rappresentante Daria Corongiu (nata a Quartu Sant'Elena il 24 settembre 1976, C.F. CRNDRA76P64H118R)

proposta da

**GABRIELE PES** (C.F. PSEGRL75B22B354C), nato a Cagliari il 22 febbraio 1975, residente in Ussaramanna (SU), via Dante n. 35, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Tanas**,** presso il cui studio in Cagliari, via San Lucifero n. 65, ha eletto domicilio, giusta procura speciale allegata al ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 17.06.2026, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza della società convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

Il ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito retributivo nei confronti della convenuta, per il complessivo importo di Euro 3.644,54, oltre interessi e rivalutazione, oltre spese del procedimento, portato nel decreto ingiuntivo n. 68/2024 dell'08.02.2024 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, non opposto e dichiarato esecutivo con decreto cron. 4347/2024 dell'08.05.2024 (doc. n. 8 allegato al ricorso).

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb1149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.

2. La società convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica e deve qui essere dichiarata contumace.

3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, la debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali.

La società convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

4. Quanto allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione. Ricorrendo tale ipotesi – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il vigore della legge fallimentare, cui non v'è ragione di discostarsi – l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, "*ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte"* (Cass. 21834/2009).

L'insolvenza, inoltre, può essere altresì desunta da *altri fatti esteriori* che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio



Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb1149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

patrimonio i creditori.

Più di recente, arricchendo il quadro, è stato altresì precisato che, nella valutazione dell'insolvenza statica, "*il giudice non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice*" (Cass. 24948 del 2019; 18137 del 2018). Secondo la Suprema Corte, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass. 28193 del 2020).

In altri termini, anche una società in liquidazione con un patrimonio netto positivo può essere dichiarata fallita, nel caso in cui il patrimonio di cui essa è titolare non è suscettibile di essere venduto in un margine di tempo ragionevole ai valori di libro.

Secondo una prassi adottata dalla giurisprudenza di merito, è ragionevole quella liquidazione che impiega per la liquidazione dei beni immobili un tempo di 3/4 anni e per la liquidazione dei beni mobili (crediti, merci etc.) un tempo massimo di 1/2 anni, a seconda delle caratteristiche dei singoli beni.

Quando questi tempi vengono superati, è evidente che la società non è in grado di collocare sul mercato il proprio patrimonio ad un valore pari a quello dichiarato in bilancio, con la conseguente necessità di svalutare il patrimonio, dovendo esso riflettere il valore di pronta liquidazione.

Nel caso di specie, a fronte del credito della ricorrente (pari ad euro 3.814,37 oltre interessi e spese, portati nell'atto di precetto – doc. 9 allegato al ricorso) e dell'esito infruttuoso della ricerca ex art. 492-bis c.p.c. e del pignoramento mobiliare dallo stesso invano tentato (cfr. docc. 10-11 allegati al ricorso), nonché, a fronte di un'esposizione debitoria con l'Agenzia delle Entrate per Euro 63.540,01 (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria), appare dirimente osservare che il lasso di tempo, trascorso dal momento in cui la società è stata posta in liquidazione ad oggi, evidenzia l'incapacità del suo patrimonio nel far fronte ai debiti sociali e, in definitiva, evidenzia l'insolvenza dell'ente.

La società risulta, infatti, in liquidazione dal 1° marzo 2021, da tale data sono trascorsi più di 4 anni, considerati "tempo massimo" anche per l'ipotesi in cui il patrimonio sociale da liquidare ricomprendesse immobili (circostanza che, peraltro, nel caso in esame è da escludere, vista la mancata individuazione di cose o crediti del debitore utilmente aggredibili all'esito della ricerca ex art. 492-bis c.p.c. – cfr. doc.



Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

10 allegato al ricorso).

La società convenuta è da ritenersi, dunque, incapace di far fronte ai propri debiti con il proprio patrimonio ed è pertanto insolvente.

5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, al riguardo essendo sufficiente richiamare il debito nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossioni.

6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della **PECAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' SEMPLIFICATA – IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale in Cagliari, via Satta n. 12, codice fiscale e partita IVA 03777750922, in persona della liquidatrice e legale rappresentante Daria Corongiu (nata a Quartu Sant'Elena il 24 settembre 1976, C.F. CRNDRA76P64H118R);
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Gaia Grauso, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

   ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

   ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

   ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

   ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

   ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;



Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb1149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il 13.4.2027 ore 10.15 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.



Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 11/11/2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti



Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46